

Roma, 30 giugno 1997

Circolare 5
OGGETTO

Servizio di controllo interno

Si porta a conoscenza degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici all'estero che presso il Ministero degli Affari Esteri è operativo il Servizio di controllo interno istituito con Decreto Ministeriale 21 settembre 1994, n. 605, in attuazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha previsto tale Servizio presso le pubbliche Amministrazioni.

Alla direzione del Servizio di controllo interno del Ministero degli Affari Esteri è preposto un collegio di tre membri costituito da: un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro Plenipotenziario di II classe, un Dirigente dei ruoli amministrativi del Ministero; un membro scelto tra i Magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli Avvocati dello Stato, i Professori universitari ordinari. Il personale da assegnare al Servizio è individuato dall'Amministrazione, sentito il Collegio direttivo, tenuto conto della natura del Servizio medesimo.

Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde al Ministro.

Esso ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi fissati dalla dirigenza politica, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. A tali fini il Servizio ha accesso ai documenti amministrativi e può chiedere, oralmente o per iscritto, informazioni a tutti gli uffici dell'Amministrazione. Questi ultimi, correlativamente, hanno l'obbligo di fornire tempestivamente i documenti e le informazioni richieste.

Nel valutare la correttezza ed economicità della gestione delle risorse rispetto agli obiettivi prefissati, il Servizio procede alla raccolta ed elaborazione dei dati ed all'esame comparativo dei costi, inclusi quelli derivanti dalle normative in atto. Esso segnala, sulla base di tale valutazione, nonché degli elementi eventualmente forniti dall'Ispettorato Generale, le aree . di attività per le quali appaiano utili interventi dell'Amministrazione al fine di migliorare l'impiego delle risorse assegnate agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero.

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agri Uffici Consolari di I- categoria Alle Direzioni Generali, ai servizi ed agli Uffici del Ministero

Per il raggiungimento dei fini di istituto il Servizio può ricorrere al supporto dei

sistemi informativi dell'Amministrazione, nonché rappresentare l'esigenza che vengano acquisite consulenze esterne in materia di tecniche di valutazione, controllo della gestione e programmi di monitoraggio informatico, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 3, e nell'art- 5 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 29/93.

Il Servizio riferisce almeno semestralmente al Segretario Generale sui risultati della propria attività.

Secondo un programma da definire in raccordo con l'Ispettorato Generale, il Servizio può procedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, all'effettuazione di missioni all'estero, al fine di acquisire direttamente in loco elementi rilevanti per le attività di verifica di propria competenza.

L'Ispettorato Generale ed il Servizio per il controllo interno, fermo restando le competenze del primo derivanti dall'art. 12 dei D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 1 8, raffrontano dati, informazioni e valutazioni nei settori di reciproco interesse, tenuto conto della continuità delle aree di intervento, anche attraverso riunioni periodiche.

Il Ministro degli Affari Esteri DINI